



**COP**  
Cooperazione Piemonte

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**DEL CONSORZIO DELLE ONG PIEMONTESI ETS**  
**(COP ETS)**

**Approvato dal Consiglio Direttivo**  
**in data 9 marzo 2023**

Stefania Di Campi  
Presidente e Legale Rappresentante  
del Consorzio delle Ong Piemontesi ETS

**COP**  
Cooperazione Piemonte

**Consorzio delle Ong Piemontesi ETS**

Via Borgosesia n°30  
10145 Torino  
Tel: 011/7412507  
Fax: 011/745261  
E-Mail: [cop@ongpiemonte.it](mailto:cop@ongpiemonte.it)  
Sito Internet: [www.ongpiemonte.it](http://www.ongpiemonte.it)  
Codice fiscale n. 97657340010

## **1. LOGO**

Il logo del Consorzio delle Ong Piemontesi ETS (di seguito COP) viene deciso dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli strumenti di comunicazione istituzionale (es. volantini di presentazione, sito, ecc.) vengono portati all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche successive così come tutti gli altri materiali informativi vengono valutati dal Consiglio Direttivo salvo che si rilevi la necessità di un esame da parte dell'Assemblea o che questa lo richieda (a priori o a posteriori). Gli aggiornamenti sono gestiti in autonomia dallo staff operativo.

## **2. RAPPORTI CON I SOCI E DEI SOCI TRA LORO**

In relazione agli scopi statutari del COP, espressi all'art.2 dello Statuto, i Soci sono tenuti a scambiare il più possibile informazioni sulle proprie attività fra di loro e con il COP al fine di ottimizzare le risorse e realizzare, laddove possibile, delle sinergie.

I Soci si rendono disponibili a fornire al COP informazioni sulle proprie attività, risorse umane, competenze, iniziative e quant'altro possa essere utile a sviluppare servizi e/o progetti comuni.

Nel caso che promuova una o più iniziative su un particolare tema, è auspicabile che il Socio si informi su quali altri Soci del COP lavorino o abbiano risorse sul tema in questione facendo riferimento, quando necessario, allo staff operativo del COP.

Il Socio proponente può autonomamente decidere con quali modalità coinvolgere gli altri Soci potenzialmente interessati (coprogettazione, fornitura di servizi specifici, promozione congiunta di iniziative analoghe, semplice invito).

Il COP può suggerire delle forme di collaborazione nel rispetto dell'autonomia decisionale del singolo Socio.

I Soci sono invitati a fornire informazioni ai partecipanti sulle attività svolte da altri Soci sul tema e nel territorio target dell'iniziativa.

## **3. ELABORAZIONE DI PROGETTI COMUNI**

Le modalità di partecipazione a progetti/iniziative comuni sviluppate sotto l'egida del COP, vengono definite dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea sarà informata e valuterà le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso il criterio seguito sarà quello della massima efficacia ed efficienza.

La programmazione delle attività del COP dovrà comunque essere finalizzata a favorire la partecipazione più ampia possibile dei Soci compatibilmente con le opportunità realmente presenti.

Iniziative di raccolta fondi o di promozione dell'immagine del COP saranno decise dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci.

## **4. ADESIONE NUOVI SOCI**

I criteri di ammissibilità di nuovi Soci sono definiti dall'art.4 dello Statuto.

Per quanto riguarda le caratteristiche necessarie per l'ammissione di un'organizzazione in qualità di Socio nel caso essa non abbia la propria sede legale in Piemonte, cioè nel caso si tratti di un'entità affiliata ad un'organizzazione con sede legale situata al di fuori della Regione Piemonte, valgono le seguenti precisazioni:

- Per "consolidata e documentata base d'appoggio popolare" si intende la presenza sul territorio piemontese di gruppi d'appoggio, di volontari e volontarie e di soci residenti in regione; l'aspirante Socio deve fornire indicazioni sul numero di persone coinvolte (in numero almeno pari al minimo necessario per un Ente del Terzo Settore così come stabilito dal Codice del

Terzo Settore, decreto legislativo 117/2017), sotto forma di un'autocertificazione del responsabile regionale.

- Per "sede operativa attiva" si intende una sede autonoma attrezzata con la strumentazione minima per poter svolgere funzioni di segreteria e coordinamento delle attività (telefono, pc, ecc.). Non sono considerabili sedi operative quelle domiciliate presso abitazioni private salvo casi particolari e motivati.
- Per "ampia autonomia rispetto alla propria sede legale" si intende che l'aspirante Socio deve dimostrare di avere la possibilità (rispetto all'ente a cui è affiliato con sede legale fuori Piemonte) di:
  - ideare e realizzare iniziative sul territorio piemontese in modo indipendente
  - gestire autonomamente le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività sul territorio piemontese
  - rappresentare la propria sede territoriale attraverso specifica delega

In particolare rispetto a quest'ultimo punto, il grado di autonomia dovrà essere valutato dal Consiglio Direttivo caso per caso e a partire da quanto previsto dallo Statuto dell'organizzazione di riferimento, e in ogni caso il principio da rispettare sarà che non possono essere Soci del COP dei semplici "gruppi d'appoggio" o "sedi di rappresentanza" operanti in Piemonte come emanazioni non autonome di organizzazioni la cui sede legale è situata fuori dalla Regione Piemonte.

Ad ogni modo, relativamente all'ammissione di un nuovo Socio, varrà quanto contenuto agli Art.4, 5 e 6 dello Statuto.

Gli enti che intendono fare domanda di ammissione, oltre a quanto previsto dall'Art. 4 dello Statuto, devono presentare, in allegato alla domanda:

- copia dello Statuto e del regolamento interno
- breve storia dell'Ente
- le relazioni di attività in Piemonte e i corrispondenti budget (anche in forma sintetica) relativi agli ultimi 3 anni
- il Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario

Prima dell'ammissione potrà essere valutata necessaria una reciproca conoscenza tra l'Ente stesso e il COP. Tale conoscenza deve indicativamente maturare entro un anno dalla presentazione della domanda di ammissione.

Di regola, il Consiglio Direttivo incaricherà un/una Consigliere/a, che seguirà l'Ente per tutto il periodo suddetto, verificando la corrispondenza agli scopi istituzionali dell'Associazione.

A completamento del periodo di conoscenza, il Consiglio direttivo delibererà l'ammissione o meno, e informerà l'Assemblea della decisione presa.

## **5. RAPPORTI ESTERNI**

Il COP ha ruolo di rappresentanza dei Soci nei confronti di enti e istituzioni terze. La titolarità di tale rappresentanza è del/della Presidente. Egli/ella può delegare altre persone o membri associati per compiti determinati e tempi definiti. I luoghi di elaborazione delle linee di rappresentanza sono gli organi del COP. Le posizioni ufficiali di rilevanza strategica e politica del COP sono prese dall'Assemblea: esse costituiscono elementi vincolanti di orientamento ed indirizzo per il COP verso l'esterno.

## **6. ORGANI E CARICHE SOCIALI**

Gli organi e le cariche sociali sono espressione della pluralità dei Soci e dell'impegno di servizio dei medesimi verso il COP.

L'espletamento delle funzioni degli organi e delle cariche sociali è inteso come prestazione volontaria. I criteri per i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire cariche sociali più di un membro di uno stesso Socio.

Oltre a quanto specificato dallo Statuto, valgono le seguenti precisazioni.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni anno per l'approvazione della Programmazione e del Bilancio di Previsione dell'attività dell'associazione ed entro il termine statutario del 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo (che deve avvenire in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno).

L'Assemblea Ordinaria può essere inoltre convocata

- ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno

- su richiesta scritta, con ordine del giorno, formulata da almeno un terzo dei Soci.

Ogni triennio l'Assemblea discute ed approva un documento di indirizzo strategico, predisposto dal Consiglio Direttivo. Basandosi su elementi di valutazione dei risultati conseguiti nel triennio precedente e di analisi di contesto interno ed esterno, tale documento individua obiettivi, priorità e indirizzi politici generali per la programmazione delle attività e dell'impegno federativo per un triennio. Di norma, tale documento deve essere discusso e approvato entro un anno dal rinnovo degli organi sociali.

### ***Elezione cariche sociali***

Il/la Presidente è eletto/a con votazione segreta sulle candidature presentate dai Soci entro il termine di 5 giorni prima delle votazioni.

Per l'elezione del/della Presidente si richiede in prima elezione la maggioranza dei 2/3 dei votanti, in seconda elezione la maggioranza semplice.

In caso di suo temporaneo impedimento, il ruolo di Presidente viene esercitato dal/dalla Vicepresidente più anziano/a.

I/le due Vice Presidenti sono eletti/e con votazione segreta sulle candidature presentate dai Soci entro il termine di 5 giorni prima delle votazioni. In caso di dimissioni, si procede alla elezione del/della nuovo/a Vicepresidente alla prima Assemblea. Nel periodo di vacatio, il Consiglio Direttivo può incaricare un proprio membro di esercitare pro-tempore tale ruolo.

I restanti membri del Consiglio Direttivo sono eletti con votazione segreta sulla base di una lista unica di candidature presentate entro i termini di 5 giorni prima delle votazioni.

Per la votazione e per la proclamazione degli eletti e delle elette valgono i seguenti criteri:

- i/le candidati/e proposti/e vengono inseriti/e in un unico elenco in ordine alfabetico con l'indicazione dell'organismo di appartenenza;
- ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze;
- risultano eletti/e i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di dimissioni, si procede all'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo alla prima Assemblea.

Le cariche di Presidente e VicePresidente possono essere assunte per più di 2 volte purché i mandati non siano consecutivi.

La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente e/o VicePresidente per più di 3 mandati consecutivi.

Il/la Tesoriere/a può essere nominato/a anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo. Il/la Tesoriere/a dura in carica tre anni e può essere rinominato/a di triennio in triennio.

### **Presentazione delle candidature**

Ogni Socio avente i requisiti di ammissibilità ai sensi dello Statuto può presentare una sola candidatura alle cariche sociali.

Al ricevimento della convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il/la rappresentante legale dell'associazione socia dovrà comunicare per iscritto, al/alla Presidente in carica il nominativo della persona che intende candidare e per quali possibili ruoli (Consigliere/a, Vice Presidente, Presidente).

Tra il termine della presentazione delle candidature da parte dei Soci e la data dell'Assemblea elettiva devono intercorrere non meno di 5 giorni.

La presentazione delle candidature avverrà mediante trasmissione al/alla Presidente in carica di:

- una lettera di presentazione dell'Ente proponente firmata dal/dalla rappresentante legale.
- una dichiarazione di disponibilità del/della candidato/a, corredata di *curriculum vitae*, di un documento d'identità e di una autocertificazione che attesti il possesso dei tre requisiti di candidabilità previsti dall'Articolo 2382 e 2387 del Codice Civile:
  - Requisiti di onorabilità: insussistenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi. Il requisito dell'onorabilità è strettamente collegato all'assenza di una sentenza di condanna.
  - Requisiti di professionalità: possesso di laurea o diploma universitario in un'area di studio attinente alle finalità del COP (cooperazione internazionale, educazione alla cittadinanza mondiale, ecc.). A titolo non esaustivo: scienze politiche, cooperazione internazionale, management delle organizzazioni non profit, comunicazione, medicina, agraria, ecc.
  - Requisiti di indipendenza: insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività del COP o dei Soci (es. sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni dalle quali si potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto) e in particolare, con riferimento all'Art. 4 dello Statuto da applicare anche al COP stesso, di insussistenza di rapporti vincolanti con, o di interessi riconducibili a, soggetti aventi scopo di lucro (imprese commerciali ed industriali) o partiti politici (dove per rapporti vincolanti si intendono anche rapporti di coniugio, parentela o affinità, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, con persone aventi Rappresentanza Legale o facenti parte dei Consigli di Amministrazione/Consigli Direttivi/Segreterie di tali entità profit o politiche).

La regolarità delle candidature è accertata dal Consiglio Direttivo in carica, al fine di verificare i requisiti di ammissibilità delle medesime, secondo lo statuto del COP, i sopraelencati requisiti e le normative vigenti.

La decisione di rigetto di una candidatura da parte dell'attuale Consiglio Direttivo, sarà motivata, ed è definitiva, salve le impugnazioni e le tutele consentite dalle vigenti leggi.

In caso di sopravvenienza di condizioni di ineleggibilità durante il mandato, il/la Consigliere/a eletto/a si considererà automaticamente decaduto/a e dovrà rassegnare le proprie dimissioni.

### **Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale viene nominata dall'Assemblea elettiva il giorno stesso delle votazioni prima di procedere alle operazioni di voto ed ha il compito di controllare e coordinare il corretto svolgimento dell'intera procedura elettorale. Essa è formata da 2 membri espressi dai Soci presenti al di fuori della rosa dei/delle candidati/e alla carica di Consigliere/a. I Soci che vogliono esprimere un/a proprio/a candidato/a all'interno della Commissione Elettorale dovranno presentare relativa candidatura, per iscritto a firma del rappresentante legale, 5 giorni prima dell'Assemblea elettiva al Presidente che valuterà l'idoneità formale della candidatura.

La Commissione elettorale nominata elegge al proprio interno il/la Presidente. Alla commissione viene aggiunto/a un/una componente dello staff operativo del COP che svolgerà le funzioni di segretario/a.

La registrazione degli elettori e delle elettrici all'Assemblea e il diritto alle votazioni nonché la regolarità delle deleghe sono accertate dalla Commissione Elettorale.

I/le delegati/e dei/delle Rappresentanti Legali di ogni Socio, riceveranno le schede elettorali solo se muniti di delega scritta; è ammessa una sola delega tra delegati/e di diversi Soci quindi un massimo di due schede elettorali per ciascun/a delegato/a.

Le schede sono timbrate e firmate dal/dalla Presidente della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale procederà allo spoglio delle schede, effettuando tutte le opportune verifiche per accertare la regolarità e la trasparenza della procedura di voto, e proclamerà l'esito delle elezioni, convocando la prima riunione dell'organo così eletto.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

### **Pubblicazione candidature**

Due giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea elettiva verranno rese pubbliche le candidature per gli organi sociali e informati i Soci aventi diritto di voto.

### **Modalità di votazione**

Per la nomina delle cariche sociali le votazioni avvengono per scrutinio segreto a mezzo di schede elettorali preventivamente distribuite agli elettori e alle elettrici e ai/alle delegati/e aventi diritto, predisposte con nome e cognome e associazione di appartenenza dei/delle candidati/e.

### **Controversie**

In caso di gravi controversie tra i Soci, tra questi e il COP o i suoi organi, tra i membri degli organi o tra gli organi stessi, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione arbitrale composta da tre membri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna delle due parti in causa ed il terzo dai primi due, con il compito di esaminare la controversia ed indicare le azioni per la sua migliore risoluzione, dandone relazione scritta all'Assemblea. La commissione giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile e gli atti vengono depositati presso la sede del COP.

## **7. ESERCIZIO FINANZIARIO**

A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo accompagnato da

- una Relazione di Missione,
- un Rapporto di revisione contabile esterna del Bilancio effettuato da un organismo o un esperto indipendente esterno e abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti,
- ogni altro documento previsto dalla Riforma del Terzo Settore per gli ETS.

## 8. QUOTE SOCIALI

Ogni Socio del COP assume l'onere finanziario derivante dal Bilancio del COP a decorrere dall'ammissione.

Ogni Socio partecipa al Bilancio del COP con le Quote Sociali, che sono costituite dalla somma di:

- una quota minima correlata agli scopi statutari e alle attività programmate e approvate dall'Assemblea, da versare indipendentemente dai Bilanci dei Soci relativamente all'ultimo esercizio finanziario disponibile,
- una quota aggiuntiva e variabile, stabilita sulla base della necessità di adempiere, da parte del COP, a impegni di cofinanziamento di progetti approvati e ad obblighi nei confronti di associazioni di terzo livello a cui l'Assemblea ha nel tempo deciso di aderire. Tale quota aggiuntiva sarà calcolata per ogni Socio in misura proporzionale all'ammontare di quanto ogni Socio annualmente dichiara essere la propria Base Imponibile da utilizzarsi per il calcolo delle quote associative. Tale Base Imponibile dovrà essere dichiarata dai Soci, allegando se richiesto i Bilanci o altri documenti che possano attestarne la veridicità, tenendo conto delle seguenti possibili situazioni del singolo Socio. In particolare corrisponderà:
  - al totale della voce "Totale Proventi e Ricavi" del Modello B – Rendiconto Gestionale (Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e Decreto MLPS del 05/03/2020), o assimilabile,
    - per quei Soci con Sede Centrale in Piemonte iscritti all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015
    - e per quei Soci con Sede Centrale in Piemonte che abbiano previsto nello Statuto fra gli Scopi Statutari, le Finalità e/o le Attività di Interesse Generale, la cooperazione allo sviluppo (se ETS, con riferimento alla Lettera n, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017).
  - alla somma di tutte le risorse finanziarie incassate nell'esercizio finanziario precedente gestite direttamente dalle sedi in Piemonte
    - per quei Soci con Sede Centrale in altra Regione iscritti all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015
    - e per quei Soci con Sede Centrale in altra Regione che abbiano previsto nello Statuto fra gli Scopi Statutari, le Finalità e/o le Attività di Interesse Generale, la cooperazione allo sviluppo (se ETS, con riferimento alla Lettera n, Comma 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017).
  - alla somma di tutte le risorse finanziarie incassate nell'esercizio finanziario precedente per la gestione di progetti di cooperazione internazionale e di attività di sensibilizzazione, informazione, educazione su tematiche attinenti alla cooperazione, ivi inclusa l'area delle migrazioni, per tutti i Soci non appartenenti alle precedenti categorie. In questi casi (trattandosi di Soci che realizzano da Statuto anche attività non legate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale, oppure di Soci con sede legale non in Piemonte) le Basi Imponibili da utilizzare per il calcolo delle quote saranno comunicate al COP tramite una dichiarazione scritta del/della Legale Rappresentante del Socio, opportunamente corredata di allegati che ne provino la veridicità.

Per quanto riguarda l'ammontare delle Quota Sociale, l'Assemblea determinerà, al momento dell'approvazione del Bilancio Preventivo, l'ammontare totale delle spese da coprire con il contributo dei Soci, sulla base di specifiche voci di Bilancio da coprirsi al fine di garantire la graduale autonomia dell'Associazione da contributi esterni e la realizzazione di specifiche attività di comune interesse.

Tale somma verrà ripartita tenendo conto dei criteri definiti contestualmente all'approvazione del Bilancio:

- Determinazione della quota minima da versare indipendentemente dal Bilancio dei singoli Soci,

- Determinazione di un eventuale limite massimo per la quota a carico del singolo Socio,
- Determinazione della quota da versare su base proporzionale alla Base Imponibile dichiarata dai singoli soci.

La lista delle Quote Sociali nominative viene approvata dal Consiglio Direttivo successivamente all'Assemblea di approvazione del Bilancio Preventivo, e trasmessa ad ogni Socio con richiesta di pagamento della Quota Sociale di competenza.

Ogni Socio dovrà quindi procedere al pagamento delle Quote Sociali entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Eventuali ritardi devono essere concordati con il/la Tesoriere/a. Fino all'adempimento, il Socio non potrà esercitare il diritto di voto né candidare propri/e rappresentanti alle cariche sociali.

I Soci sono tenuti a notificare al/alla Tesoriere/a i dati di Bilancio appena disponibili ed approvati dagli organi statutari del Socio stesso e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

## **9. VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento permane valido fino alle eventuali successive modifiche decise dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci.